



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA SINDACALE N. 30 / 2024

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA NELLE ORE NOTTURNE PER IL FORNO DEL BORGO S.A.S DI DANIELE LASAGNI A SALVATERRA DI CASALGRANDE (RE) AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL D.LGS 276/2000, EMESSE AL FINE DI SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA E DEGRADO AL FINE DI TUTELARE LA TRANQUILLITA' E IL RIPOSO DEI RESIDENTI.

IL SINDACO

Premesso che a seguito di diverse segnalazioni pervenute da parte dei residenti, nel centro della frazione di Salvaterra di Casalgrande, e più nello specifico in adiacenza di Piazza Farri, si è riscontrato negli anni che persiste un notevole afflusso e frequentazione di giovani, in particolare nella fascia oraria notturna, che provocano assembramenti e fenomeni di aggregazione spontanea difficilmente controllabili con conseguenti lamentele da parte dei residenti, che in più circostanze hanno presentato segnalazioni sia singole che collettive, per evidenziare attività di disturbo alla tranquillità e al riposo dei residenti, oltre a fenomeni di degrado urbano;

Considerate le diverse segnalazioni pervenute dai cittadini residenti al protocollo generale:

- n. 1845/2019
- n. 735/2021
- n. 1341/2022
- n. 15443/2023
- n. 15520/2023
- n. 1738/2023
- n. 1749/2023
- n. 19524/2023
- n. 20662/2023
- n. 1615/2024

e successive diverse segnalazioni private pervenute direttamente agli Amministratori;

Considerato che e fronte di tale esigenza divenuta ormai insostenibile da parte dei



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

residenti, l'Amministrazione comunale, al fine di dissuadere l'assembramento davanti ad attività che svolgono il proprio lavoro in fascia notturna, ha emanato:

- l'Ordinanza n. 13 del 29/07/2021- divieto di assembramento e sosta dal 31/07/2021 al 31/10/2021;
- l'Ordinanza n. 23 del 04/11/2021- divieto di assembramento e sosta dal 01/11/2021 al 01/01/2022;
- l'Ordinanza n. 4 del 31/01/2022 – divieto di assembramento e sosta dal 01/02/2022 al 31/07/2022;

Preso atto che per i su detti provvedimenti, che agivano principalmente non tanto sullo svolgimento delle attività ma piuttosto sul fenomeno di afflusso e assembramento degli avventori, hanno determinato continui e necessari controlli da parte degli organi accertatori di pubblica sicurezza (Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia e locale Stazione dei Carabinieri di Casalgrande), i quali hanno elevato a carico di avventori circa trenta sanzioni amministrative;

Preso atto che con i citati provvedimenti non si è riscontrato una diminuzione dell'utenza diretta all'acquisto di generi alimentari ma, al contrario, sono aumentate vertiginosamente le segnalazioni da parte dei residenti, e più in particolare dal 01/01/2023 ad oggi:

- comunicazione prot. n. 20268 del 03/10/2024 da parte del Comando Stazione dei Carabinieri di Casalgrande:
 - n. 5 segnalazioni pervenute al Comando dei carabinieri sezione di Casalgrande;
 - n. 8 interventi in orario notturno da parte dei Carabinieri di Casalgrande c/o la frazione di Salvaterra;
- comunicazione prot. n. 20769 del 10/10/2024 da parte della Polizia locale Unione Tresinaro Secchia presidio territoriale di Casalgrande:
 - n. 5 segnalazioni pervenute al Comando della Polizia Locale presidio di Casalgrande;

Tenuto presente che, a fronte di tale fenomeno, si è richiesto l'intervento di Arpae per verificare l'effettiva sussistenza di rumori tali da disturbare la quiete pubblica a seguito delle cui verifiche l'Amministrazione comunale ha emesso l'Ordinanza n. 29/2023 avente oggetto "RIDUZIONE DEI LIVELLI DI EMISSIONE SONORA DAL FORNO DI SALVATERRA";

Preso atto che a seguito di tale ordinanza il soggetto ha sanato quanto richiesto nello specifico da Arpae, ma, ciò nonostante, a seguito di un'ulteriore verifica da parte di Arpae è stata emanata l'Ordinanza n. 28 del 06/10/2024 avente oggetto: "Riduzione dei livelli di emissione sonora prodotta dal forno di Salvaterra" per rilevato superamento dei limiti acustici;

Considerato che l'ufficio preposto ha sollecitato un'ulteriore verifica da parte della Guardia di Finanza al fine di avere un quadro completo dell'attività svolta, a seguito della quale è stata riscontrata attività di affluenza da parte dei consumatori in fascia notturna già dalle ore 1,35 come risulta dalla comunicazione con prot. n. 17180 del 23/08/2024;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Considerato che già dal 23/07/2021 sono stati convocati con e-mail presso la Sala del Consiglio comunale del Comune tutti i titolari delle attività potenzialmente coinvolte in relazione alla locale vita serale e notturna, nonché i rappresentanti del comitato di frazione e alcuni cittadini residenti nel centro della frazione di Salvaterra, che hanno confermato la sussistenza delle problematiche precedentemente evidenziate di disturbo alla quiete pubblica durante le ore notturne, di ordine e sicurezza pubblica nonché di degrado urbano;

Rilevato che a seguito delle ordinanze emanate non vi sono state grandi migliorie della situazione e che nell'arco dell'anno 2023/2024 si è iniziato un'azione di concertazione tra le parti interessate con un susseguirsi di incontri tra Amministrazione comunale, Titolare del "Forno del Borgo SAS" e Polizia Locale, al fine di provare a trovare insieme una soluzione plausibile atta a risolvere il disturbo notturno e salvaguardare contestualmente l'attività artigianale/commerciale;

Considerato che tutte le azioni sopra menzionate non hanno attenuato il settimanale reiterarsi della sopra descritta situazione, con conseguente insostenibilità ed intollerabilità della situazione creatasi da parte dei residenti che ad oggi hanno posto anche all'attenzione del Prefetto di Reggio Emilia la problematica legata al disturbo della quiete pubblica e al degrado ambientale urbano;

Tenuto conto altresì delle note pervenute da parte della Prefettura di Reggio Emilia di seguito elencati:

- prot. n. 5085 del 11/03/2024

"Nello scorso mese di gennaio, la scrivente ha ricevuto una segnalazione per disturbo della quiete pubblica nei pressi della frazione in oggetto.

Secondo quanto appreso dal Comando provinciale dell'arma dei carabinieri, appositamente interessato al riguardo, le lamentele sono riconducibili ad episodi che si verificano in orari notturni nei pressi dell'attività commerciale "Forno del Borgo S.N.C.", situato nella frazione "Salvaterra" di codesto comune, all'angolo tra Piazza Farri e Via Reverberi, dove alcuni giovani, in genere di ritorno da sale da ballo nel fine settimana, si assemprano per consumare bevande e prodotti da forno provocando schiamazzi o sostano nelle autovetture con la musica ad alto volume.

Il 29 luglio 2021, al fine di arginare tale fenomeno, la S.V. ha adottato l'Ordinanza n. 13/2021 con cui è stato vietato, nel periodo compreso dal 31 luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e nell'arco orario delle 01:00 alle 06:00, di stazionare e/o consumare alimenti e bevande sulla pubblica via in determinate aree tra cui quella in argomento.

La situazione, che in forza di tale ordinanza e delle conseguenti contravvenzioni, elevate anche dalla locale Stazione dei Carabinieri, appariva migliorata, sembra tornata ad aggravarsi allo scadere dell'efficacia di quel provvedimento, quando i comportamenti molesti sono ripresi.

Tanto premesso, si chiede di voler far conoscere ogni significativa notizia in merito a quanto sopra, nonché di voler valutare la possibilità di adottare nuovamente l'ordinanza in parola, specie in vista dell'imminente stagione estiva."



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- prot. n. 12918 del 22/06/2024

“Si fa riferimento alla segnalazione della Sig.ra S.V., pervenuta a questo Ufficio il 20 giugno u.s e indirizzata a codesto Comune, inerente l’oggetto.

Al riguardo, si sollecitano gli elementi richiesti con nota ns. prot. 433 dell’11 marzo u.s., di pari oggetto, ad oggi priva di riscontro.”

- prot. n.18549 del 11/09/2024

“Con riferimento a percorsa corrispondenza concernente l’oggetto, si trasmette la nota pervenuta al ns. prot. 1340 del 6 settembre u.s. con cui il titolare della società Forno del Borgo ha richiesto appuntamento al prefetto. Al riguardo, si chiede di voler far conoscere ogni utile elemento, specie in riferimento alle soluzioni prospettate.”

Visto, quindi, il quotidiano reiterarsi della sopra descritta situazione e considerato che in quest’ultimo periodo, dalle diverse segnalazioni pervenute dai residenti, la situazione sembra essersi aggravata e divenuta insostenibile per coloro che abitano nei pressi dell’attività artigianale in oggetto, nonché pericolosa per i giovani stessi e per gli utenti della strada;

Considerata quindi l’assoluta, urgente ed indifferibile necessità di intervenire da parte della scrivente Autorità, limitando l’apertura nelle ore notturne dalle ore 23,00 alle ore 6,00 del suddetto esercizio limitato all’attività di vendita al dettaglio, a partire dal 21 ottobre 2024 per i successivi 6 mesi a seguire, al fine di tutelare la tranquillità e il riposo notturno delle persone ivi residenti ed adiacenti nonché il decoro e la vivibilità urbana, nel timore del ripetersi di episodi di disturbo, attraverso l’utilizzo di un provvedimento cautelare ed urgente emesso anche ai sensi dell’art. 7, comma 2, L. 241/1990;

Considerato altresì, alla luce dei controlli effettuati in ambito acustico, in relazione alla Legge quadro L.447/1995, l’art. 9 “Ordinanze contingibili - urgenti”, cita:

“1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.”;

Richiamata la unanime giurisprudenza in base alla quale il Sindaco può limitare l’orario di esercizio per disturbo della quiete pubblica in quanto la modifica dell’orario di apertura e chiusura di singoli esercizi, come affermato dal T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, con sentenza n° 73/2019, costituisce “misura adeguata a rimuovere l’occasione dei rumorosi assembramenti o delle altre condotte moleste per la quiete pubblica, non rilevando, a tali fini, che il disturbo sia addebitabile agli avventori del locale e non al gestore dello stesso, in quanto simili provvedimenti non hanno natura sanzionatoria e prescindono dalla responsabilità soggettiva dell’esercente, sicché ciò che conta è l’oggettiva imputabilità



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

della situazione di grave turbamento del vivere civile all'espletamento dell'attività colpita con l'ordine di variazione dell'orario di durata, nell'assunto che il diritto alla quiete, quale espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale sugli interessi economici di quanti costituiscono la causa diretta o indiretta dell'intollerabile situazione di disagio per la collettività, mentre le esigenze di socializzazione e aggregazione vanno soddisfatte in luoghi e orari che non interferiscano con le altrui necessità di riposo e tranquillità”;

Tra le tante in tal senso: TAR Piemonte, Sez. II, 02/08/2021, sent. n° 802; Consiglio di Stato, Sez. I, parere Adunanza del 14/04/2021; TAR Emilia-Romagna, sez.II, 14/03/2018 n° 239; TAR Veneto, sez. III, 20/10/2008 n° 3243; Consiglio di Stato, Sez. V, 25/08/2008, n° 4041; TAR Emilia-Romagna, sez. I, 04/11/2011, n° 330; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 maggio 2006, n. 1264; Consiglio di Stato, sez. V, sent. n° 4457/2002; T.A.R. Brescia, (Lombardia), 24/10/2002, n.1610;

Considerato che “il provvedimento comunale che dispone la riduzione dell'orario notturno di un pubblico esercizio, operante nell'area in cui si verificano rumorosi assembramenti, costituisce uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra gli assembramenti medesimi ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe” (T.A.R. Veneto, sez. III, 02/04/2009, n° 1071; T.A.R. Venezia, sez. III, 10/10/2006, n.3369) e che tale nesso causale risulta con evidenza dai sopra richiamati esposti, dai video amatoriali realizzati e dai controlli delle Forze dell'Ordine;

Ritenuto che il presente provvedimento con il quale viene ridotto l'orario dell'esercizio di vendita in questione alle ore 23,00 a.m. fino alle ore 6,00 a.m. per un periodo temporaneo pari a 6 mesi di giorni consecutivi dal 21/10/2024 al 21/04/2025 consentendo comunque all'attività di rimanere aperta per tutta la giornata lavorativa, appare provvedimento opportuno, adeguato e rispettoso del principio di proporzionalità, in quanto viene attuato un equo contemperamento tra le esigenze commerciali, economiche e di tutela dei lavoratori con quelle attinenti alla tutela della quiete pubblica e del riposo notturno e conseguentemente della salute pubblica, nel momento in cui i residenti hanno diritto di riposarsi durante la notte; inoltre la chiusura notturna vuole evitare che diversi ragazzi si posizionino in piena notte in mezzo alla strada (come dimostrano i video) con pericolo per la loro incolumità e per quella degli utenti della strada;

Visto, in particolare, l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 che testualmente recita: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della viabilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Casalgrande si è impegnata attraverso la collaborazione con gli addetti di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia e dei militi della locale stazione dei Carabinieri, a un maggiore controllo del territorio al fine di risolvere o comunque alleviare il disagio di intolleranza creatasi nei cittadini;

Dato atto altresì che quanto descritto sopra ha creato nella popolazione residente un aumento di insostenibilità e intolleranza dato da un aumento dell'allarme sociale tale da rendere urgente un intervento dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente, con conseguente esigenza di celerità che temporalmente impedisce, nei fatti, un formale avvio/comunicazione del presente procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. n° 241/1990 con le formalità previste dall'art. 8 della medesima legge nei confronti dei destinatari dello stesso; destinatari che, ad ogni buon fine, erano stati informati dallo scrivente Sindaco della situazione e degli eventuali provvedimenti che il Comune di Casalgrande avrebbe potuto adottare, nel pubblico incontro precitato del 15/07/2024 e successive del 05/09/2024;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n° 299/2012 che ha stabilito che *"la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica"* - detti interessi costituzionali primari, pertanto, non devono subire un pregiudizio dalla liberalizzazione degli orari;

Considerato

- che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;
- che ancora che l'art. 41 della Costituzione, al secondo comma, prevede significativamente che l'iniziativa economica privata *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"* e che quindi devono essere maggiormente tutelati e ritenuti prevalenti gli interessi pubblici connessi alla tutela della quiete e della salute pubblica, della sicurezza ed della libertà di circolazione, dell'igiene pubblica, nonché dell'ordine, del decoro, della proprietà pubblica e privata: interessi che trovano una tutela (diretta od indiretta) nella Carta Costituzionale;

Considerato che gli interessi pubblici costituzionali primari che l'Amministrazione Comunale di Casalgrande deve complessivamente presidiare e tutelare (salute, sicurezza ed ordine, decoro urbano, quiete, etc ...) sono di "rango superiore" all'interesse economico dei singoli titolari delle attività, e che, con la presente ordinanza, non viene impedito l'esercizio dell'attività ma si opera solamente per limitare gli avventori ad avere luoghi ove



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

aggregarsi e svagarsi;

Tenuto presente quanto sopra e valutato come doveroso, per quanto di sua competenza, emettere un'Ordinanza Sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, per cercare di ridurre o eliminare i citati comportamenti a rischio generanti disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti nonché degrado urbano e pericolo per la salute pubblica al fine di creare una convivenza civile tra popolazione residente, titolare dell'attività e avventori;

Visto il R.D. n° 733/1931 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

Visto il R.D. n° 635/1940 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", in particolare l'art. 187;

Visto il R.D. n° 1265/1934 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

Vista la L. n° 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

Visto il D.Lgs. n° 285/1992 "Nuovo codice della strada";

Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo "Statuto Comunale";

ORDINA

**IL "FORNO DEL BORGO SAS DI DANIELE LASAGNI"
AVENTE SEDE LEGALE IN P.ZZA U. FARRI 6,
FRAZIONE SALVATERRA DI CASALGRANDE
CF/PIVA 02529800357**

a partire dal giorno 21/10/2024 previa effettiva notificazione del presente atto per i successivi 6 mesi, fino al 21/04/2025, dalle ore 23,00 a.m. alle ore 6,00 a.m. per tutti i giorni della settimana **IL DIVIETO DI VENDERE AL PUBBLICO**, mantenendo inalterata la possibilità di svolgere la propria attività artigianale di produzione primaria di attività di panificazione.

La presente ordinanza verrà notificata al destinatario a mezzo pec nonché a mani del legale rappresentante pro-tempore da parte del messo notificatore dell'ente e sarà efficace dall'avvenuta notifica, con la decorrenza ivi indicata dalla relata di avvenuta notificazione.

RENDE NOTO

- che la Polizia ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

presente Ordinanza;

- che nel caso di violazioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste da:

- art. 7 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: *"Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro"*;
- art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: *"La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base delle disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari"*;

- che ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. n° 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo online (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di CASALGRANDE per i successivi 30 gg dall'effettiva pubblicazione;
- pubblicata sul sito del Comune di Casalgrande per i successivi 30 gg dall'effettiva pubblicazione;
- comunicata alla Prefettura di Reggio Emilia;
- comunicata alla Questura di Reggio Emilia;
- comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di Casalgrande;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia (RE)
- trasmessa all'Ausl Servizio Igiene pubblica di Scandiano (RE)

Lì, 18/10/2024

IL SINDACO

DAVIDDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)